

N. R.G. 12923/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12923/2022 promossa da:

PROVINCIA DI IMPERIA (c. f. 00247260086), con il patrocinio dell'avv. ACCIARI MATTEO,
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte attrice -

nei confronti di:

(c. f.), con il patrocinio dell'avv. ,
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento di quanto esposto nella suesesa narrativa – previe le pronunce e declaratorie che riterrà del caso – ed esperito il tentativo di conciliazione:

in via principale

1) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno, la nullità del contratto derivato in atti, stipulato con la convenuta dall'Ente attore; e, per l'effetto, condannare

pagina 1 di 11

, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo versate dall'attore in esecuzione del contratto ed al rimborso di tutte le spese sostenute, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà reputata di giustizia all'esito della causa, oltre a interessi legali da ciascun esborso sino al saldo effettivo, disponendoli dalla data della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio; nonché, accertare e dichiarare, che l'Ente attore non è obbligato a corrispondere alla convenuta alcun importo presente o futuro, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto derivato oggetto di causa;

in via subordinata

2) accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno, la violazione degli obblighi di cui era dovuta l'osservanza da parte dell'intermediario finanziario nella prestazione dei servizi di investimento inerenti la strutturazione, l'offerta e la negoziazione del contratto derivato per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare risolto ex art. 1453 -1455 c.c. il contratto derivato in atti e condannare

, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutti gli esborsi sostenuti e sostenendi dall'attore in ragione di tale contratto derivato, oltre a interessi legali da ciascun esborso sino al saldo effettivo, disponendoli dalla data della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio; nonché, anche nel denegato caso di rigetto della domanda di risoluzione, accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa e che si esporranno, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale, della banca in qualità di controparte e/o consulente dell'attore nel contratto derivato impugnato e, per l'effetto, condannare

, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attore i danni correlati all'esecuzione del contratto derivato, da liquidarsi in misura pari a tutti gli esborsi sostenuti e sostenendi dall'Ente in ragione del contratto medesimo, o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio (comunque da riconoscersi in importo non inferiore ai costi impliciti, come quantificati nella perizia in atti sub doc. n. 13), il tutto oltre, dal dovuto al saldo effettivo, interessi – da liquidarsi in caso di accertamento della responsabilità contrattuale dalla data della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. – e rivalutazione monetaria; accertare e dichiarare, infine, che l'attore non è obbligato a corrispondere alla convenuta alcun importo presente o futuro, a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto derivato oggetto di causa;

in ogni caso

con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014 e s.m., CPA ed IVA come per legge.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione e ove necessario previa rimessione della questione pregiudiziale, per le ragioni esposte in narrativa, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE:

(A) in via pregiudiziale

1) dichiarare l'improcedibilità delle domande proposte nell'atto di citazione ai sensi

dell'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 per le ragioni esposte in narrativa;

2) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità delle domande proposte nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, 4 comma, c.p.c.;

(B) in subordine, nel merito

3) in via preliminare, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto fatto valere dalla Provincia di Imperia nei confronti di _____ e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dalla Provincia di Imperia nei confronti di _____;

4) respingere perché infondate, in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dalla Provincia di Imperia nei confronti di _____;

(C) in via riconvenzionale e condizionata all'accoglimento delle domande proposte dalla Provincia di Imperia nei confronti di _____

5) in via principale, accertata e dichiarata la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Provincia di Imperia agli artt. 1 e 2 del Contratto Quadro, in applicazione degli artt. 3 e 15 del Contratto Quadro, dichiarare risolto il contratto *de quo* stipulato per responsabilità della Provincia di Imperia; per l'effetto, condannare la Provincia di Imperia, in persona del Presidente *pro tempore*, a corrispondere a _____ gli importi di cui all'art. 12.1 del Contratto Quadro e segnatamente (a) gli importi dovuti alla sentenza di risoluzione e non ancora pagati; (b) gli importi che _____ ha speso per la stipulazione dei contratti che sostituiscano integralmente (e quindi in tutti gli elementi qualificanti) i contratti risolti (costo di sostituzione o *MtM*) come saranno precisati in corso di causa; (c) il maggior danno subito da _____, da quantificarsi nella stessa somma per la quale l'On.le Tribunale, in accoglimento delle domande proposte in via principale dalla Provincia di Imperia, dovesse condannare la Banca in favore dell'attrice ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, da determinarsi ove necessario anche in via equitativa, incrementata degli interessi stabiliti *ex lege* dall'art. 1284 del codice civile e della rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo, provvedendo, al contempo e ove necessario, alla compensazione giudiziale delle reciproche ragioni di debito e credito;

6) in subordine, accertata e dichiarata la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Provincia di Imperia agli artt. 1 e 2 del Contratto Quadro, accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati in narrativa, la violazione da parte della Provincia di Imperia del canone di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione dei contratti per cui è causa ai sensi degli artt. 1337, 1338 e/o 2043 c.c.; per l'effetto, condannare la Provincia di Imperia, in persona del Presidente *pro tempore*, al risarcimento in favore di _____ dei danni subiti e subendi da quantificarsi nella stessa somma per la quale l'On.le Tribunale, in accoglimento delle domande proposte in via principale dalla Provincia di Imperia, dovesse condannare la Banca in favore dell'attrice ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, da determinarsi ove necessario anche in via equitativa, incrementata degli interessi stabiliti *ex lege* dall'art. 1284 del codice civile e della rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo, provvedendo, al contempo e ove necessario, alla compensazione giudiziale delle reciproche ragioni di debito e credito;

- 7) in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Provincia di Imperia per l'ipotesi di accoglimento delle domande proposte da controparte nei confronti di ;
- 8) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.a.p. come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è il contratto derivato "di tipo Interest Rate Swap¹" stipulato in data 6/3/20077 tra la Provincia di Imperia e (v. doc. 5 att. e doc. 8 conv.), cui è pacificamente succeduta la banca convenuta.

Parte attrice ha censurato sotto vari profili il contratto, chiedendo di accertarne la nullità, con condanna della banca alla restituzione di tutti i flussi differenziali pagati, oltre interessi legali; in via subordinata, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna della banca al risarcimento dei danni, in misura comunque non inferiore ai costi impliciti.

2. Improcedibilità

Prima della instaurazione della causa, parte attrice ha proceduto alla mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, d. lgs. n. 28/2010. Nell'istanza depositata, le ragioni della domanda sono così indicate (v. doc. 11 att.):

"Nullità e/o annullabilità e/o risolubilità del contratto derivato sottoscritto tra le parti e/o risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale di parte convocata (anche nella qualità di consulente dell'istante) ... Si reclama per l'effetto la ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte ed altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi (ivi espressamente compresi i costi impliciti associati al derivato ...".

Dal verbale (v. doc. 12 att.), risulta che le parti non sono andate oltre il primo incontro.

¹ In realtà la denominazione apposta al contratto è fuorviante perché, come si vedrà, esso prevede anche lo scambio di quote capitali.

Parte convenuta ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'azione, perché la procedura di mediazione non ha avuto ad oggetto anche le domande di ripetizione dei costi impliciti ex art. 2033 c.c. e in subordine ex 2041 c.c., riportate a pag. 44 dell'att. di citazione (e non formalizzate nelle conclusioni).

L'eccezione è palesemente infondata. A tutto concedere, l'eventuale improcedibilità potrebbe colpire solo quelle due domande, e non certo tutte le altre. Ma il procedimento di mediazione è per sua natura un procedimento deformatizzato, per cui il suo rapporto con la causa civile non deve essere inteso come una fotocopia, ma occorre che riguardi il medesimo nucleo fattuale, requisito certamente sussistente nel caso di specie.

3. Nullità

Parte convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., sembra di capire per difetto del requisito di cui all'art. 163, secondo comma, n. 3, c.p.c., perché non è stata operata la quantificazione delle somme e degli esborsi di cui si chiede la restituzione. Anche questa eccezione è palesemente infondata, perché mancata quantificazione delle pretese attoree in nulla limita la difesa della controparte – che si è costituita con un atto di 66 pagine – e la liquidazione delle somme ben può essere operata nel corso dell'istruttoria della causa.

4. Normativa pubblica

In applicazione del principio della ragione più liquida, si esamina in primo luogo la censura relativa alla violazione della normativa finanziaria dettata per gli enti locali.

Come bene esposto da parte attrice, la possibilità per gli enti locali di stipulare contratti derivati è sottoposta dalla legge a precise limitazioni. Premesso che il patrimonio degli enti è, ovviamente, destinato alla soddisfazione dei compiti pubblici loro assegnati e che, a norma dell'art. 119 Cost., essi devono garantire l'equilibrio dei bilanci, la legge n. 448/2001, all'art. 41, commi 1 e 2, ha autorizzato il MEF a disciplinare l'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti, con la finalità di "contenere il costo dell'indebitamento".

In attuazione di tale previsione, l'art. 3, comma 2, del d.m. n. 389/2003 ha stabilito che per gli enti locali sono consentite le seguenti operazioni derivate:

a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e

condizioni contrattualmente stabiliti;

b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;

c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;

d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;

e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;

f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implicino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività.

Il Ministero ha, inoltre, emanato una circolare interpretativa in data 27/5/2004.

Per l'analisi del contratto IRS oggetto di causa è stata disposta c.t.u., affidata al dott. Armando Pasqua, commercialista esperto dei mercati finanziari, che ha depositato relazione scritta.

Va tenuto presente che la Provincia di Imperia il 31 dicembre 2005 aveva emesso, e sottoscritto, un Buono Obbligazionario Provinciale (BOP) del valore nominale di 9 milioni di euro con un ammortamento a 25 anni e costo pari al tasso euribor 6 mesi maggiorato di uno spread di 0,079%, con pagamento di cedole semestrali alla fine di giugno ed alla fine di dicembre di ogni anno, di importo crescente.

In considerazione della presenza di tassi di mercato storicamente bassi, già in data 26/5/2006 la giunta ha deliberato di ricorrere ad un contratto derivato di tipo *swap*, ai sensi dell'art. 3, lett. f), d.m. cit., con l'obiettivo esplicito di realizzare una rimodulazione dei flussi del debito per modificare l'impatto degli stessi sul bilancio e sulle disponibilità dell'ente (v. doc. 1 conv.). Anche la lettera della banca del 22/2/2007 (doc. 1 att.) ha fatto riferimento ad una "possibile strategia di gestione attiva del debito a tasso variabile attraverso prodotti derivati su tassi." La lettera di afferma che l'obiettivo del contratto proposto è allungare la *duration* del BOP sottostante, cioè di spostare in avanti nel tempo il

pagina 6 di 11

pagamento del capitale, modificando in questo senso l'ammontare delle quote di capitale di ciascuna rata residua del BOP. Secondo la banca, l'intervento si inquadra nella previsione dell'art. 3, comma 2, lett. f), del d.m. 389, sopra riportato.

Il contratto per cui è causa è composto da quattro componenti.

Una prima componente riguarda lo scambio di capitali e prevede che, a partire dal 30 giugno 2006, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2030, la Provincia paghi alla Provincia le Quote di Capitale come da Piano A, che corrisponde al piano di ammortamento del BOP, mentre la Provincia paghi a la Provincia le Nuove Quote di Capitale come da Piano B².

Vi è poi la componente "modifica del tasso di interesse", in base alla quale a partire dal 30 giugno 2006, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2030: la Provincia paga alla Provincia un tasso euribor 6 mesi calcolato sulla base del Piano A e la Provincia paga a la Provincia un tasso euribor 6 mesi + 0,10% calcolato sulla base del Piano B.

Inoltre, la Provincia acquista un *collar*, per limitare al rialzo e al ribasso i propri pagamenti dovuti in seguito alla sottoscrizione dello swap su tassi di interesse.

Infine, è previsto il pagamento in favore della Provincia di una commissione di *up front* di euro 51.000,00.

Come rilevato dal c.t.u., grazie alle due componenti "quote di capitale" e "modifica di tasso d'interesse", la Provincia ha sostituito, dal punto di vista finanziario, il BOP con un prodotto di debito "sintetico" con caratteristiche piuttosto diverse.

Infatti, la Provincia riceve da la Provincia le risorse necessarie al pagamento delle rate del BOP (piano A) che, a quel punto, diventa per essa una partita di giro (con l'esclusione della componente *spread* sul tasso del BOP originario che l'Ente continua a riconoscere alla banca in quanto sottoscrittore del BOP). Dal canto suo, la Provincia paga a la Provincia le rate di una passività diversa, con un capitale iniziale e una scadenza uguali al BOP, ma dove il capitale viene restituito più lentamente nel corso del tempo.

Dal punto di vista finanziario, è come se la Provincia avesse sostituito il BOP con un prodotto di debito diverso e con una *duration* più lunga, circostanza che, come visto, implica un incremento del profilo di rischio. A questo fatto, che di per sé implica un costo per interessi maggiore, si aggiunge uno *spread* di 0,10%. Questo aumento dei costi è compensato, almeno in parte, dalla commissione *up front*, componente del tutto assente nella prima proposta.

² Nel contratto, però, non sono riportati i piani A e B, ma il "piano di ammortamento – tasso parametro banca" e quello "tasso parametro cliente".

Poiché il contratto non prevede nulla per quanto riguarda lo *spread* che la Provincia paga sul BOP originale, si viene pertanto a creare una situazione un po' anomala, in cui la Provincia paga una passività nuova, con uno *spread* specifico e definito dal contratto, ma continua a pagare il vecchio *spread* calcolato sul vecchio piano di ammortamento del BOP originale accrescendo così il costo complessivo a carico dell'ente.

È chiaro, invece, che la componente *collar* ha la funzione di limitare al rialzo e al ribasso l'ammontare dei pagamenti per interessi da parte della Provincia sulla nuova passività sintetica e, sotto questo profilo, è uno strumento di mitigazione del rischio ammesso e coerente agli interessi dell'Ente.

A questo punto è necessario rilevare che, in contrasto con la evidenziata finalità perseguita dall'art. 41, legge n. 448/2001, il contratto oggetto di causa porta necessariamente ad un incremento dei costi complessivi dell'indebitamento e che la sua struttura non porta ad una mitigazione del rischio di indebitamento, bensì a un suo incremento.

Inoltre, è evidente che la componente "Quota di capitale" non può essere ricondotta a nessuna delle tipologie consentite dall'art. 3, d.m. n. 389/2003. Poiché, infatti, tutte le tipologie devono essere ricondotte alle prime quattro, e poiché tutte e quattro hanno come sottostante un tasso d'interesse, e nessuna prevede di operare su quote di capitale, la componente "Quota di capitale" non può trovare posto in questo elenco.

Inoltre, l'attento c.t.u. ha rilevato che neanche la seconda componente di "modifica del tasso d'interesse" corrisponde all'elenco del d.m. Essa è semplicemente una conseguenza della modifica del piano di ammortamento determinato dalla prima componente. Infatti, il tasso parametro di riferimento è il medesimo su entrambe le "gambe" dell'operazione: euribor a 6 mesi, coerente con la periodicità delle rate. Quello che cambia è solo lo sviluppo dei capitali residui su cui calcolare l'ammontare degli interessi e che corrisponde alle nuove quote di capitale per la "gamba" di pagamento, oltre all'aggiunta di 10 punti base di *spread*.

Dall'analisi tecnico-finanziaria, e non giuridica come sembra ritenere parte convenuta, condotta dal c.t.u. emerge, quindi, in modo chiaro che il contratto derivato stipulato dalle parti non corrisponde ai parametri normativi che consentono all'ente locale concludere tale tipologia di negozio. Trattasi di normativa di natura imperativa, perché volta a perseguire interessi pubblici, la cui violazione comporta quindi la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c.

Restano così assorbite le ulteriori censure avanzate da parte attrice.

Il contratto nullo è privo di effetti, con la conseguenza che è fondata la domanda di restituzione dei

flussi pagati, da qualificare ai sensi dell'art. 2033 c.c.

5. Prescrizione

La banca, tempestivamente costituitasi, ha sollevato eccezione di prescrizione, facendo decorrere il relativo termine decennale, applicabile alla fattispecie, dalla data di conclusione del contratto (6/3/2007).

A norma dell'art. 2935 c.c., il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e quindi, in prima approssimazione, dalla data di ciascun pagamento. A tal fine, però, trattandosi di ripetizione conseguente a nullità contrattuale, occorre che l'attore avesse acquisito una sufficiente conoscenza dell'esistenza del vizio, il che non può coincidere con le date dei pagamenti. Tuttavia, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, che ha fatto riferimento ad una perizia dell'anno 2022, risulta che in occasione del reclamo e messa in mora del 24/12/2020 (v. doc. 8 att.) la Provincia avesse già una adeguata consapevolezza dei vizi del contratto e segnatamente della sua nullità per violazione della normativa in materia di derivati degli enti pubblici, che è stata esplicitamente invocata.

Pertanto, è prescritta la ripetizione dei flussi pagati da parte attrice prima del 24/12/2010, cioè fino al 30/6/2010. Sulla base del rendiconto inviato dalla stessa banca (v. doc. 14 att.), tali flussi ammontano complessivamente ad euro

Il totale dei flussi pagati dalla Provincia nel corso del contratto è stato indicato in comparsa conclusionale in euro e il dato di fatto, basato sui riepiloghi inviata dalla banca (v. da ultimo doc. 36 e 39 att.) non è stato contestato.

Pertanto, la somma da restituire è pari alla differenza tra euro ed euro (quota prescritta) e cioè euro

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., su tale somma gli interessi legali decorrono dalla già indicata domanda del 24/12/2020, in quanto non si può disattendere la buona fede della banca che ha incassato le somme in forza di un contratto; naturalmente, per i versamenti successivi al 24/12/2020 la decorrenza è dal giorno del pagamento, ritenendosi formulata una domanda di ripetizione in via permanente.

6. Riconvenzionale

In via riconvenzionale, parte convenuta ha azionato la clausola di responsabilità prevista all'art. 3 del contratto quadro stipulato dalle parti in data 28/2/2007 (v. doc. 4 att. e conv.), del seguente tenore:

Articolo 3 – Responsabilità

3.1 L'Ente dà atto che tutte le circostanze dichiarate negli articoli 1 e 2 sono vere ed effettive, obbligandosi a tenere indenne la Banca da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo in qualsiasi modo connessi e conseguenti alla non veridicità, comunque fatta valere ed accertata, delle dichiarazioni effettuate.

Nel contesto dell'art. 2, l'ente ha tra l'altro dichiarato e garantito che:

(a) gli specifici contratti derivati su tassi di interesse non rivestiranno mai carattere speculativo e saranno stipulati nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni dettate dall'art. 41 L. 28/12/2001 n. 448 e dal Regolamento Ministeriale 1/12/2003 n. 389 e successive aggiunte e modificazioni, citati entrambi nella Premessa A, e comunque ad esito di opportune verifiche volte ad accertare la conformità alla suddetta normativa;

La domanda è infondata sotto vari profili.

In primo luogo la clausola si riferisce espressamente ai derivati su di tassi di interesse, ma tale non può essere qualificato il contratto per cui è causa perché, come sopra evidenziato, esso ha una componente di scambio di capitali, che è proprio quella in contrasto con la normativa di riferimento. La garanzia, quindi, non si applica alla fattispecie.

Inoltre, nella sostanza, la clausola è volta ad aggirare gli effetti della nullità contrattuale, i quali però non sono nella disponibilità delle parti. Si ricorda, infatti, che il contratto nullo non può essere convalidato, né l'esclusione delle eccezioni volte a ritardare la prestazione può riguardare l'eccezione di nullità (cfr. art. 1462 c.c.). La clausola in esame, pertanto, garantirebbe alla banca, sotto forma di indennità per i costi, l'esecuzione di un contratto nullo e otterrebbe così un risultato vietato dalla legge: la clausola è, quindi, nulla, ai sensi dell'art. 1344 c.c. perché in frode alla legge.

Non vi sono, pertanto, somme da porre in compensazione.

7. Spese

Le spese, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sulla base della somma riconosciuta.

**Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta;
- 2) accerta e dichiara la nullità del contratto derivato concluso dalle parti in data 6/3/2007;
- 3) accerta e dichiara la prescrizione della domanda di ripetizione relativamente alle somme pagate prima del 24/12/2020;
- 4) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro
oltre interessi legali come indicato in motivazione;
- 5) rigetta la domanda riconvenzionale;
- 6) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in
per compensi ed per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA
sugli importi imponibili;
- 7) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta.

Milano, 22 aprile 2024

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani